

Ravenna, 27 Maggio 2014

Circolare n. 12/14

OGGETTO: Il Diritto Annuale alla Camera di Commercio

Per il 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 201237 del 05.12.2013, ha precisato che non sono disposti aggiornamenti e restano pienamente valide le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal Decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Con la Decreto Ministeriale del 21 aprile 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

<p style="text-align: center;">SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE</p>

Sono **obbligati** al pagamento del diritto annuale **tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese al 1° gennaio 2014 o che si iscrivono in corso d'anno** (ad esempio le imprese di nuova costituzione). L'importo del diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nel corso dell'anno di riferimento.

Se nel corso del 2014 l'impresa trasferisce la propria sede, il diritto è dovuto solo alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio 2014. Quindi, un'impresa che al 1° gennaio 2014 aveva la propria sede a Ravenna e il 30 maggio 2014 trasferisce la propria sede a Milano, per il 2014 deve pagare il diritto annuale alla Camera di Commercio di Ravenna.

Sono **esonerati dal pagamento** del diritto annuale:

- imprese per le quali nel 2013 è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, fatto salvo il caso in cui vi sia esercizio provvisorio dell'impresa;
- imprese individuali che hanno cessato l'attività nel corso del 2013, a patto che la domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2014;
- società e enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2013 e hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2014;
- cooperative sciolte nel 2013 per provvedimento dell'Autorità governativa.

Non sono pertanto **esonerate dal pagamento** del diritto annuale:

- le società in liquidazione;
- le società che hanno cessato completamente l'attività senza cancellarsi dal Registro delle Imprese;
- coloro che richiedono la cancellazione dal Registro Imprese con effetto retroattivo;
- i soggetti iscritti solamente al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Determinazione del diritto annuale dovuto

Diritto in misura fissa

Il diritto si applica in **misura fissa per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale o in quella ordinaria e per i soggetti iscritti al REA**, come da tabella seguente:

Soggetti	Sezione Speciale
Soggetto iscritto al REA	€ 30
Impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 88
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 200
Società semplice agricola	€ 100
Società semplice non agricola	€ 200
Società tra avvocati	€ 200

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. del 21/04/2011, per le **società semplici non agricole e per le società tra avvocati**, tenute fino all'anno 2010 al versamento del diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, **transitoriamente**, dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato riportato al paragrafo successivo, ossia **per Euro 200**. Le **società semplici agricole**, invece, tenute fino al 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, **transitoriamente**, dovuto nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato riportato al paragrafo successivo, ossia **Euro 100**.

Diritto in misura percentuale

Per i **soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese** (società di capitali, di persone, consorzi e cooperative) il diritto è determinato in base al "fatturato ai fini IRAP" per l'anno 2013.

All'importo del fatturato IRAP devono essere applicate le aliquote per scaglione riepilogate nella seguente tabella:

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP		Misure fisse/aliquote
Oltre €	Fino €	
0	100.000	€ 200 (fisso)
100.000	250.000	€ 200 + 0,015%
250.000	500.000	€ 222,50 + 0,013%
500.000	1.000.000	€ 255 + 0,010%
1.000.000	10.000.000	€ 305 + 0,009%
10.000.000	35.000.000	€ 1.115 + 0,005%
35.000.000	50.000.000	€ 2.365 + 0,003%
Oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% (fino a un massimo di €40.000)

Per fare un esempio si supponga una società di capitali che ha conseguito nel 2013 un fatturato ai fini IRAP di Euro 655.000,00.

Il diritto annuale per il 2014 è così determinato:

fino a 500.000	Euro 255,00
da Euro 500.000 a Euro 650.000	(Euro 155.000 x 0,010%) = <u>Euro 15,50</u>
Totale	Euro 270,50
arrotondato	<i>Euro 271,00</i>

Si ribadisce che **qualora il fatturato non superi l'importo di Euro 100.000, il diritto annuale va versato nella misura minima di Euro 200**.

Calcolo del fatturato utile per la determinazione del diritto annuale camerale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria circolare n. 19230 del 3 marzo 2009, ha chiarito che il calcolo del diritto annuale camerale percentuale si dovrà effettuare sulla base dei quadri del modello IRAP. In particolare, il termine "fatturato" deve essere inteso in senso leggermente diverso da quello economico aziendalistico classico, ossia in sede di diritto annuale devono essere considerati gli importi che rilevano ai fini del tributo regionale.

Infatti, dal periodo di imposta 2008:

- le società di capitali determinano la base imponibile IRAP facendo riferimento esclusivamente alle voci rilevanti del proprio conto economico, senza applicare le regole per la determinazione del reddito d'impresa contenute nel TUIR;
- le società di persone, invece, operano sulla base della normativa fiscale.

In particolare, per i soggetti IRPEF, non rilevano:

- i contributi in conto esercizio;
- le plusvalenze immobiliari;
- le plusvalenze dei beni strumentali iscrivibili nella voce A5 del conto economico.

Particolare attenzione deve essere posta all'eventuale **adeguamento agli studi di settore** operato dal contribuente.

Anche in questo caso, infatti, occorre distinguere gli effetti per i soggetti IRES da quelli per i soggetti IRPEF, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile IRAP.

L'adeguamento agli studi di settore:

- non rileva per le società di capitali;
- rileva, invece, per le società di persone ai fini della base imponibile IRAP, ma non conta nella determinazione del "fatturato" per il calcolo del diritto annuale, il quale dovrà essere scomputato dai ricavi indicati in dichiarazione IRAP. Nel caso in cui il soggetto IRPEF abbia optato per il regime ordinario delle società di capitali, l'adeguamento agli studi di settore non rileva ai fini del calcolo del diritto annuale.

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

Società non operative

Le società non operative, poi, non devono tener conto dei ricavi minimi, indicati nella sezione IV del quadro IS della dichiarazione IRAP, per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale, bensì di quelli effettivamente realizzati.

Contribuenti minimi

I contribuenti che hanno aderito al regime dei "minimi", introdotto dall'art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), se sono iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono assumere i ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, dell'art. 85 del TUIR, ossia:

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Se nel corso dell'anno si è verificata una **trasformazione** tra forme societarie, di cui una appartenente alla sezione ordinaria e l'altra alla sezione speciale, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto per il 2014, rileva la natura giuridica all'1.01.2014.

Unità locale

Per ogni **unità locale** deve essere versato alla Camera di Commercio, dove è ubicata l'unità stessa, un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede, fino a un massimo di Euro 200,00.

Per le unità locali di aziende che hanno sede in una delle province che ha deliberato la maggiorazione di cui si dirà oltre, il 20% per l'unità locale va calcolato sul diritto dovuto per la sede principale al netto dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla corrispondente Camera di Commercio. Una volta ottenuto il valore per l'unità locale, questo sarà maggiorato in base a quanto deliberato dalla Camera di Commercio competente.

Anche il valore massimo di Euro 200,00 va incrementato della maggiorazione deliberata dalla Provincia.

Per le **unità locali di imprese con sede principale all'estero** l'importo dovuto è pari ad Euro 110, più l'eventuale maggiorazione se deliberata dalla Provincia in cui è ubicata l'unità locale.

Soggetti iscritti nel registro delle imprese in corso d'anno.

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2014 sono tenuti al versamento dei diritti pari a Euro 88 per le imprese individuali speciali, Euro 200 per le imprese individuali ordinarie e Euro 30 per i soggetti c.d. only REA, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o dell'annotazione.

Tutte le altre nuove imprese che si iscrivono al Registro Imprese nel 2014 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a Euro 200, **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione**, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le società semplici agricole pari a Euro 100.

Ulteriore maggiorazione applicabile

L'art. 18 della Legge n. 580/93 consente alle CCIAA di aumentare l'importo base del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

La **Camera di Commercio di Ravenna** ha stabilito che anche **per il 2014 non applicherà maggiorazioni**.

Nel sito della Camera di Commercio Nazionale non è ancora stata aggiornata la tabella riepilogativa delle Camere di Commercio che hanno esercitato la facoltà di prevedere una maggiorazione.

La maggiorazione deve essere applicata dopo aver determinato l'importo dovuto.

Per fare un esempio si supponga un'impresa iscritta nella sezione ordinaria di una città con maggiorazione del 4% che ha conseguito nel 2013 un fatturato ai fini IRAP di Euro 655.000,00.

Il diritto annuale per il 2014 è così determinato:

fino a 500.000	Euro 255,00
da Euro 500.000 a Euro 650.000	(Euro 155.000 x 0,010%) = <u>Euro 15,50</u>
Totale	Euro 270,50
maggiorazione	(Euro 270,50*4%) <u>Euro 10,82</u>
Totale	Euro 281,32
arrotondato	<i>Euro 281,00</i>

Termini di pagamento

Il termine di pagamento è il medesimo del pagamento delle imposte derivanti da UNICO 2014, che nella maggioranza dei casi è il 16 giugno 2014. E' possibile pagare al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese nel 2014, il diritto alla Camera di Commercio deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio coincide con il termine di versamento delle imposte sul reddito ed è quindi un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio sociale.

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale non è rateizzabile. E' comunque compensabile.

Il modello F24 va compilato nella sezione "ICI ed altri tributi locali" indicando nel campo "Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della CCIAA, nel campo "codice tributo" il codice 3850 e nell'anno di riferimento l'anno 2014.

In caso di unità locale in provincia diversa da quella della sede, nel Mod. F24 dovranno essere compilate due righe. Una per il diritto riferito alla sede con indicazione della provincia della sede, una per il diritto riferito all'unità locale con indicazione della provincia in cui è ubicata l'unità locale.

Sanzioni in caso di tardivo od omesso versamento

Ai fini della regolarizzazione del tardivo od omesso versamento è necessario verificare le modalità previste dalla Camera di Commercio di riferimento.

I codici tributo in caso di ravvedimento operoso sono:

3851 – interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;

3852 – sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale.

Con la Risoluzione n. 115/E del 23/05/2003, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che **non possono essere compensate con crediti relativi a tributi / contributi le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ravvedimento operoso del diritto annuale.**

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.